

**N. 941/2023 R.G.E.**



**TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO**

Sezione Esecuzioni Immobiliari di Milano

Il GE,

letta la comunicazione del delegato alla vendita ex art. 591 bis c.p.c. che rappresenta come l'aggiudicatario, all'esito della vendita non abbia versato il saldo prezzo di aggiudicazione nel termine stabilito nell'ordinanza di vendita e nell'avviso di vendita;

visti gli artt. 587 c.p.c. e 176 d.a. c.p.c.

- dichiara la decadenza dell'aggiudicatario;
- dispone la perdita della cauzione versata dall'aggiudicatario a titolo di multa;
- dispone che il professionista delegato prosegua nelle operazioni di vendita del bene al medesimo prezzo;
- autorizza il professionista delegato a prelevare dal conto corrente delle procedura i fondi necessari per le spese di pubblicità, utilizzando a tal fine anche la cauzione acquisita a titolo di multa;
- dispone che, nel caso di cui all'art. 587 ultimo periodo c.p.c. il professionista delegato provveda a richiedere all'aggiudicatario la differenza ivi indicata, depositando nel fascicolo bozza del decreto di condanna in conformità a quanto indicato in calce.

Si comunichi da parte della Cancelleria alle parti e al professionista delegato alla vendita, quest'ultimo provvederà alle comunicazioni all'aggiudicatario decaduto.

Milano, 15/04/2025

Il Giudice

dott.ssa Caterina Trentini



Il Giudice dell'esecuzione,

visti gli atti della procedura esecutiva;

rilevato che in data            il sig.            (CF            ) si è reso aggiudicatario dell'immobile posto in vendita al prezzo di €            ;

rilevato che l'aggiudicatario ha ommesso di versare il saldo del prezzo di aggiudicazione nel termine prescritto e, pertanto, veniva dichiarato decaduto con decreto del            ;

rilevato che in data            l'immobile veniva aggiudicato al minor prezzo di €            , che, sommato alla cauzione già confiscata di €            , è inferiore al prezzo offerto dall'aggiudicatario decaduto;

ritenuto, pertanto, che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 587, co. II, c.p.c. e 177 disp att. c.p.c. l'aggiudicatario decaduto debba essere condannato al pagamento della differenza di €            ;

pqm

condanna            sopra generalizzato, al pagamento della somma di €            in favore dei creditori ai quali tale credito sarà assegnato nel progetto di distribuzione del ricavato alla vendita.

Si comunichi da parte della Cancelleria alle parti e al professionista delegato alla vendita, quest'ultimo provvederà alle comunicazioni all'aggiudicatario decaduto.

